

COMUNE DI QUINGENTOLE
Provincia di Mantova

DELIBERAZIONE N° 05
del 28/04/2025

Prot. n° 2430

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza **ORDINARIA** di prima convocazione

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2025.

L'anno **DUEMILAVENTICINQUE**, addì **VENTOTTO** del mese di **APRILE** alle ore **21:00** nella sala delle adunanze consiliari, previa l'osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge vennero oggi convocati a seduta i componenti di questo Consiglio Comunale.

All'appello risultano:

		PRESENTE	ASSENTE
1)	PERLARI Avv. Luca	X	
2)	SPADINI Marco	X	
3)	VISENTINI Dr. Luca	X	
4)	BARALDI Paolo	X	
5)	MARANGONI Mauro	X	
6)	MANICARDI Dr. Alberto	X	
7)	MAZZOLA Dr.ssa Serena	X	
8)	FOGLI Gloriano		X
9)	MARCHI Dr.ssa Daniela	X	
10)	GABRIELLI Fausta	X	
11)	DALBONI Dr.ssa Manuela	X	
TOTALI		10	1

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale Sig. **TESTONI dr. Alessio** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Riconosciuto legale il numero degli intervenuti, il Sig. **PERLARI Avv. Luca** nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'argomento indicato in oggetto.


Delibera di C.C. N° 5 del 28/04/2025

PARERI PREVENTIVI

OGGETTO: APPROVAZIONE DELLE TARIFFE DELLA TARI PER L'ANNO 2025.

Ai sensi dell'art. 49 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267 si esprime **parere favorevole** in ordine alla regolarità **TECNICA e CONTABILE** della proposta di deliberazione formalizzata con presente atto:

IL RESPONSABILE del SETTORE
ECONOMICO - FINANZIARIO
TANCHELLA Rag. Marzia



Il Sindaco propone emendamento per correzione errore materiale nell'indicazione dei "coefficienti attribuzione quota fissa" pag. 4 categorie dalla 13 alla 18 e della "tariffa quota fissa" a pag. 5 dalla categoria 21 alla categoria 46 e del coefficiente attribuzione quota variabile pag. 7 dalle categorie 58 a 61. Si richiede la sostituzione con i numeri riportati nella bozza di delibera sottoscritta con firma autografa dal Presidente del Consiglio (inserita in cartella).

Con voti unanimi favorevoli si approva l'emendamento.

Il Sindaco comunica ai consiglieri dell'avvio da parte di ARERA (con deliberazione n°133/2025/R/rif) di un procedimento amministrativo per stabilire i criteri di copertura finanziaria delle agevolazioni tariffarie (bonus sociale) di cui all'art.3 comma 1 del D.P.C.M. 21/01/25 n°24; l'ipotesi su cui si sta lavorando prevede già per il corrente anno 2025 (ma con concrete possibilità di differimento al 2026) un aumento di 6 euro per utenza per anno.

Si comunica quanto sopra detto per notificare i consiglieri del fatto che, qualora ARERA deliberi formalmente tale aumento – che avrà efficacia di legge – tutte le bollette TARI inviate all'utenza saranno automaticamente aumentate di euro 6.

IL CONSIGLIO COMUNALE

Vista la legge 27/12/2013 n. 147, Legge di stabilità per l'anno 2014, che ha introdotto l'imposta unica comunale (IUC) a decorrere dal 1 gennaio 2014, nell'intento di intraprendere il percorso verso l'introduzione della riforma sugli immobili;

Considerato che la richiamata legge di stabilità 2014 ha previsto un'articolazione della nuova imposta comunale in tre diverse entrate, disciplinate dalle disposizioni contenute nei commi da 639 a 705;

Vista la legge 27 dicembre 2019, n. 160 (legge di bilancio 2020-2023) che all'articolo 1, comma 738 sopprime la IUC per le componenti IMU e TASI, ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti (TARI);

Richiamati:

- L'art. 151, comma 1 del TUEL (D.Lgs. n. 267/2000), che fissa al 31 dicembre il termine per la deliberazione del bilancio di previsione per l'anno successivo da parte degli enti locali e dispone che il termine può essere differito con decreto del Ministro dell'Interno d'intesa con il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la conferenza Stato-Città ed autonomie locali, in presenza di motivate esigenze;
- L'art. 172, comma 1 lettera c) del sopra citato decreto, secondo cui al bilancio di previsione è allegata la deliberazione con la quale si determinano, per l'esercizio successivo, le tariffe per i tributi ed i servizi locali;
- l'art. 53, comma 16 della Legge n. 388/2000, il quale prevede che: *"Il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3 del decreto legislativo 28 settembre 1998 n.360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione di bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purchè entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- il comma 169 dell'art. 1 della Legge n.296/2006, secondo cui: *"Gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione bilancio di previsione. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purchè entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento"*;
- l'art. 3 comma 5-quinquies del D.L. n. 228 del 30 dicembre 2021 (cd. Dl Milleproroghe), convertito nella Legge n. 15 del 25/02/2022, che prevede: *"A decorrere dall'anno 2022, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 683, della legge 27 dicembre 2013 n.147, possono*

approvare i piani finanziari del servizio di gestione dei rifiuti urbani, le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il termine del 30 aprile di ciascun anno”;

Vista la delibera dell’Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, ARERA n. 363/2021/R/rif del 03/08/2021 recante “Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti per il secondo periodo regolatorio” denominata MTR-2;

Viste le deliberazioni di ARERA:

- n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Istituzione di sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani”
- n. 387/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Obblighi di monitoraggio e di trasparenza sull’efficienza della raccolta differenziata e sugli impianti di trattamento dei rifiuti urbani”;
- n. 389/2023/R/RIF del 03/08/2023 “Aggiornamento biennale (2024-2025) del metodo tariffario rifiuti (MTR-2);

Vista la determinazione n. 1/DTAC/2023 del 06/11/2023 “Approvazione degli schemi tipo degli atti costituenti l’aggiornamento della proposta tariffaria per il biennio 2024-2025 e delle modalità operative per la relativa trasmissione all’Autorità, nonché chiarimenti su aspetti applicativi della disciplina tariffaria del servizio integrato dei rifiuti, ai sensi delle deliberazioni 363/2021/R/RIF e 389/2023/R/RIF;

Visto in particolare l’Allegato A, che riporta il metodo tariffario del servizio integrato di gestione dei rifiuti 2024-2025 (MTR2);

Evidenziato che, come sopra accennato, l’art. 1 comma 738 della legge n. 160/2019 ha mantenuto in vita le disposizioni relative alla disciplina della TARI, contenute nella richiamata legge di stabilità 2014 dai commi 641 a 668;

Atteso che il presupposto impositivo della TARI è il possesso o la detenzione, a qualsiasi titolo, di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani, escludendo però dalla tassazione le aree scoperte pertinentziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all’art. 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;

Evidenziato che sono soggetti passivi coloro che possiedono o detengono a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani;

Verificato che la tariffa TARI deve essere determinata nel rispetto del principio comunitario “*chi inquina paga*” sancito dall’art. 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, adottando i criteri dettati dal regolamento di cui al D.P.R. 27/04/1999 n. 158 e comunque in relazione alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte;

Preso atto che il versamento della TARI 2025 avverrà in due rate con scadenza il 30/06/2025 e 31/10/2025;

Considerato che per la determinazione delle tariffe le utenze sono suddivise in due macrocategorie: utenze domestiche ed utenze non domestiche;

Rilevato che ai fini de calcolo delle tariffe TARI vengono adottati i coefficienti di cui alle tabelle del suddetto D.P.R. 158/1999 riportati in parte dispositiva;

Verificato che i costi che devono trovare integrale copertura con le entrate derivanti dall’applicazione delle tariffe TARI devono essere riportati nel piano economico finanziario (PEF) redatto dal gestore del servizio di raccolta e di smaltimento dei rifiuti integrato dei costi sostenuti dal Comune;

Atteso che anche il nuovo metodo tariffario MTR-2 non si esprime sul concreto metodo di calcolo delle tariffe, limitandosi a confermare, per tale aspetto, il D.P.R. 158/1999, ossia il metodo normalizzato (MNR) ancorato a coefficienti potenziali di produzione del rifiuto, da applicare in assenza di un sistema di monitoraggio realizzato sullo specifico territorio;

Dato atto che la superficie assoggettabile al tributo *“è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani”*;

Ritenuto dunque, che anche con il MTR2 i parametri per la determinazione della TARI rimangono la superficie di riferimento per ogni utenza e la correlata produzione media;

Per l'anno 2025 il parametro considerato per il limite di crescita rispetto alle entrate tariffarie 2024 è pari al 4,30%;

Preso atto che le tariffe da approvare devono avere a riferimento i costi del PEF 2025, approvato con propria deliberazione n. 14 in data 24/04/2024, calcolato in funzione dei costi di esercizio del comune di Quingentole e quelli forniti dal gestore Mantova Ambiente, seguendo le linee previste dall'Autorità, in forza delle disposizioni contenute nell'art. 1, comma 527 della Legge n. 205/2017, utilizzando i criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento per il periodo 2024-2025, secondo le regole del nuovo metodo tariffario MTR-2 aggiornato, e come validato dall'ETC, il quale espone un costo complessivo di Euro 179.093,00 al lordo del contributo del MIUR determinato in Euro 444,00 e pertanto il piano tariffario è determinato nell'importo complessivo di Euro 178.649,00;

Evidenziato che la medesima Autorità ha il potere di modificare i suddetti PEF con particolare riferimento alla tutela degli utenti;

Verificato che nelle more dell'approvazione da parte di ARERA, si applicano le decisioni assunte dai Comuni;

Rilevato che in ragione di quanto sopra indicato, le tariffe TARI da applicare per l'anno 2025 sono quelle indicate in parte dispositiva al presente atto, che riporta, distinti per categoria, i coefficienti Ka, kb, kc e kd;

Ricordato che la delibera di approvazione delle tariffe TARI dovrà essere trasmessa al Ministero dell'Economia e delle Finanze, Dipartimento delle finanze, secondo i termini e le modalità dettati dall'art. 13 comma 15 ter del D.L. 201/2011;

Rilevato pertanto che allo scopo di consentire al MEF di provvedere alla pubblicazione entro il termine del 28 ottobre di ciascun anno, gli atti devono essere trasmessi entro il termine perentorio del 14 ottobre dello stesso anno. La trasmissione può avvenire esclusivamente in via telematica mediante inserimento nel Portale del Federalismo Fiscale, secondo le specifiche tecniche stabilite con decreto del Ministero dell'Economia e delle Finanze emanato di concerto con il Ministero dell'Interno in data 20 luglio 2021;

Atteso che il formato elettronico da utilizzare per l'invio telematico del testo nel Portale del federalismo fiscale è stato definito con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro dell'interno, del 20 luglio 2021, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 195 del 16 agosto 2021. L'obbligo di trasmettere le delibere e i regolamenti nel formato elettronico definito da tale decreto, come chiarito nella Risoluzione n. 7/DF del 21 settembre 2021, deve ritenersi vigente a decorrere dall'anno d'imposta 2022, vale a dire con riferimento agli atti adottati dagli enti locali per le annualità dal 2022 in poi;

Ritenuto di approvare le tariffe per l'anno 2025;

Acquisiti sulla proposta della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. 18/08/2000, n. 267, i pareri favorevoli di regolarità tecnica e finanziaria;

Con voti favorevoli n°7, astenuti n°3 (Marchi, Gabrielli, Dalboni), contrari == espressi nei modi e forme di legge;

D E L I B E R A

- 1) Di approvare tutto quanto esposto in premessa narrativa;
- 2) Di prendere atto del Piano Finanziario e dei documenti ad esso allegati, approvato con delibera del Consiglio Comunale n. 14 del 24/04/2024 e valido per il biennio 2024-2025;
- 3) Di approvare le tariffe della tassa rifiuti (TARI) relative all'anno 2025, distinte fra utenze domestiche e utenze non domestiche, come specificate nel seguito così come i coefficienti adottati per ciascuna categoria di utenza;

A) UTENZE DOMESTICHE

NUCLEO FAMILIARE	Coefficiente attribuz. Parte fissa Ka	QUOTA FISSA (€/mq/anno)	Coeff. parte variabile 1 Kb-Rd	Attrib.	QUOTA PER (€/anno)	VARIABILE FAMIGLIA
1 componente	0,80	0,929678	0,82		50,074666	
2 componenti	0,94	1,092371	1,42		86,714666	
3 componenti	1,05	1,220202	2,01		122,743999	
4 componente	1,14	1,324791	2,59		158,162665	
5 componente	1,23	1,429379	3,16		192,970665	
6 più componenti	1,30	1,510726	3,72		227,167998	
7 garage e cantine non pertinenti	0,80	0,929678	0,00		0,000000	

B) UTENZE NON DOMESTICHE

Cat.	Descrizione	COEFFICIENTE ATTRIBUZIONE QUOTA FISSA	TARIFFA QUOTA FISSA	COEFFICIENTE ATTRIBUZIONE QUOTA VARIABILE	TARIFFA QUOTA VARIABILE 1
		KC	€/MQ	Kd-Rd	€/MQ
1	Musei, biblioteche	0,54	0,607866	4,39	0,721334
2	Cinematografi e teatri	0,40	0,454479	3,20	0,525802
3	Autorimesse	0,56	0,630590	4,55	0,747624
4	Campeggi	0,82	0,931682	6,73	1,105826
5	Stabilimenti balneari, piscine e simili	0,51	0,579461	4,16	0,683542
6	Autosaloni	0,51	0,579461	4,00	0,657252
7	Alberghi con ristorante	1,42	1,613401	11,65	1,914246
8	Alberghi senza ristorante	1,08	1,227094	8,88	1,459099
9	Case di riposo	1,13	1,278223	9,21	1,513323
10	Ospedali, case di cura e cliniche	1,18	1,340714	9,68	1,590550
11	Uffici e agenzie	1,30	1,471376	10,62	1,744182
12	Banche ed istituti di credito	0,58	0,658995	4,77	0,782951
13	Negozi abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli	1,40	1,590677	11,50	1,889600
14	Edicola, farmacia, tabaccaio,	1,60	1,817917	11,93	1,960254

	plurilicenze beni durevoli				
15	Negozi particolari quali filatelia	0,72	0,812382	5,87	0,963696
16	Banchi del mercato beni durevoli	1,44	1,630444	11,74	1,929035
17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista	1,45	1,647487	11,50	1,889600
18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista	0,82	0,931682	6,76	1,110756
19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto, vetrerie	1,09	1,238456	8,95	1,470601
21	Attività artigianali di produzione beni specifici non alimentari	0,70	0,795339	4,60	0,755840
22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub	3,90	4,431172	45,00	7,394085
23	Mense, birrerie, amburgherie, piadinerie	6,24	7,089876	51,17	8,407075
24	Bar, caffè, pasticceria	3,96	4,499344	32,44	5,330314
25	Supermercati generi alimentari	2,39	2,715513	19,61	3,222178
26	Plurilicenze alimentari e/o miste (mini market, attività miste) fino a 500 mq.	1,54	1,749745	12,60	2,070344
27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante	7,17	8,146540	58,76	9,655032
28	Ipermercati di generi misti vendita al dettaglio	2,30	2,613255	18,15	2,982281
29	Banchi di mercati generi alimentari	5,21	5,919592	42,74	7,022738
30	Discoteche, night club e sale giochi	1,04	1,181646	8,56	1,406519
31	Scuole pubbl. e priv. Edifici comunali, luoghi accessori al culto	0,40	0,454479	3,28	0,538947
32	Magazzini senza alcuna vendita diretta	0,56	0,630590	4,55	0,747624
33	Stazioni ferroviarie con o senza biglietteria	0,56	0,630590	4,55	0,747624
34	Magaz. Sfitti/inutilizzati con serv. Allacciati e/o mobilio, parcheggi coperti	0,28	0,315295	2,28	0,373812
35	Autotrasporti e corriere spedizioni e magazzini vendita ingrosso	0,38	0,431755	3,50	0,575096
36	Distributori carburante con o senza area vendita prodotti	0,82	0,931682	6,73	1,105826
37	Impianti di lavaggio autoveicoli, automatici e non, con o senza area vendita prodotti	0,82	0,931682	6,73	1,105826
38	Palestre, scuole di ballo e simili attività sportiva al chiuso	0,82	0,931682	6,73	1,105826
39	Impianti sportivi (stadi di calcio o altri sport, di atletica ecc.) attiv. Sportiva all'aperto	0,82	0,931682	6,73	1,105826
40	Esposizioni beni durevoli (mobili, arredi giardino e simili)	0,43	0,482884	3,52	0,578382
41	Poliambulatori, Centri diagnostici, Centri medici polivalenti e Cliniche "giornaliere"	1,00	1,136198	10,00	1,643130
42	Agriturismo con pernottamento e ristorazione	0,99	1,129381	8,16	1,339973
43	Agriturismo con solo pernottamento	0,76	0,858966	6,22	1,021370

44	Convitti, conventi, caserme e carceri	1,13	1,278223	9,21	1,513323
45	Studi professionali tecnici	0,61	0,693081	5,03	0,826494
46	Studi medici, veterinari, fisioterapisti, psicologi, analisi	1,30	1,471376	10,62	1,744182
47	Sede di partito, associazione sindacale, autoscuole, altre associazioni culturali o sportive	1,07	1,215732	8,78	1,442668
48	Uffici e caselli autostradali	1,30	1,471376	10,62	1,744182
49	Attività artigianali tipo botteghe: odontotecnici e studi fotografici	0,93	1,050983	7,62	1,252065
50	Attività artigianali tipo botteghe: lavasecco e tintoria	1,03	1,170284	8,48	1,393374
51	Gommista	1,25	1,420248	10,25	1,684208
53	Attività artigianali con capannoni produzione alimentari	0,84	0,954406	5,60	0,920153
54	Agriturismo con solo ristorazione e assoc. ricreative ristorante/bar (ingresso riserv. ai soci)	2,77	3,149541	22,71	3,731220
55	Fast Food	6,24	7,089876	51,17	8,407075
56	Laboratorio e negozi pane e pasta	2,39	2,715513	19,61	3,222178
57	Macelleria, salumi e formaggi, gastronomie	2,39	2,715513	19,61	3,222178
58	Negozi vendita generi alimentari fino a 250 metri quadrati	2,39	2,715513	19,61	3,222178
59	Florovivaismo con vendita prodotti per giardinaggio, arredo e accessori per esterno	1,61	1,829279	12,71	2,087597
60	Pizza al taglio	9,23	10,487108	75,66	12,431922
61	Gdo beni durevoli (grandi superfici) e centri di vendita ingrosso generi misti	1,61	1,829279	12,71	2,087597
90	Strutture non alberghiere di cui ala L.R. 27/2015	0,76	0,858966	6,22	1,021370

- 4) Di dare atto che con le tariffe di cui al punto precedente è assicurata in via previsionale la copertura integrale dei costi del servizio di gestione dei rifiuti urbani, così come risultante dal PEF per l'annualità 2025;
- 5) Di dare atto che sull'importo della TARI si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni ambientali di cui all'art. 19 del D.Lgs. 504/1992 nell'aliquota del 5%;
- 6) Di dare atto che, come previsto dalla deliberazione n. 386/2023/R/RIF del 03/08/2023, a decorrere dal 1° gennaio 2024, e confermate per l'annualità 2025, sono applicate le disposizioni inerenti ai sistemi di perequazione nel settore dei rifiuti urbani espresse in Euro/utenza e quantificate inizialmente come segue:
 - a) Componente UR1,a, per la copertura dei costi di gestione dei rifiuti accidentalmente pescati e dei rifiuti volontariamente raccolti in mare, pari ad Euro 0,10 per utenza per anno;
 - b) Componente UR2,a, per la copertura delle agevolazioni riconosciute per eventi eccezionali e calamitosi, pari ad Euro 1,50 per utenza per anno;

Tali componenti perequative non rientrano nel computo dei costi di riferimento per il servizio integrato dei rifiuti urbani, ma vengono aggiunte nell'avviso di pagamento del servizio rifiuti, dandone separata evidenza;

- 7) Di dare atto che le tariffe approvate con il presente atto hanno effetto dal 1° gennaio 2025;

- 8) Di dare atto che il versamento della TARI 2025 avverrà in due rate con scadenza il 30/06/2025 e il 31/10/2025;
- 9) Di dare atto che la presente deliberazione sarà trasmessa al Ministero delle Finanze in conformità alle disposizioni indicate in premessa, nel rispetto delle tempistiche e delle modalità dettate dalla normativa vigente, con pubblicazione sul Portale del federalismo fiscale;

Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile, con successiva unanime votazione, ai sensi dell'art. 134 comma 4 del D. Lgs. N. 267/2000.

Letto, approvato e sottoscritto.

IL SINDACO – Presidente
PERLARI Avv. Luca



IL SEGRETARIO COMUNALE
TESTONI dr. Alessio

REFERTO DI PUBBLICAZIONE
(art. 124, D.Lgs. 18 agosto 2000 n°267)

Pubbl. n° 190

Relazione di pubblicazione: la presente deliberazione è stata pubblicata il giorno
Vi rimarrà per 15 giorni consecutivi ed è stata contestualmente inclusa nell'elenco inviato ai Capigruppo
Consiliari ai sensi dell'art. 125 – del T.U. dell'Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n°
267;

24 MAG. 2025



Il Segretario Comunale
TESTONI dr. Alessio

IL SEGRETARIO COMUNALE
ATTESTA

La presente deliberazione di Consiglio Comunale è divenuta esecutiva il
ai sensi dell'art. 134, comma 3°, del T.U. dell'Ordinamento EE.LL. approvato con D.L.vo 18/08/2000 n°
267.



Il Segretario Comunale
TESTONI dr. Alessio
